



Comune di Maltignano

Provincia di Ascoli Piceno

Via Nuova, 1 - tel. 0736/304122-304457 fax 0736/304463 - P.Iva 00364960443

Pec : anagrafe.comune.maltignano@emarche.it

Prot.0001752

Maltignano, lì 01/03/2019

Numero Ord. 08/2019 del 01/03/2019

IL SINDACO

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente di requisizione e conseguente assegnazione provvisoria di alloggio di E.R.P.

Vista e richiamata la relazione sociale, agli atti in quanto coperta da segreto professionale, prodotta dall'Assistente sociale appartenente all'Ambito Sociale XXII di Ascoli Piceno, in data 01/03/2019 (prot. com. n. 0001739/2019) in merito alla situazione della Signora [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] residente in Maltignano, [REDACTED] conseguente all'intimazione di sfratto dalla predetta abitazione del proprio nucleo familiare composto da n. [REDACTED] di cui n. [REDACTED]

Vista inoltre la nota dell'Avv. Strozzi, con studio in Nereto (TE), acquisita al prot. com. n. 437 del 17.01.2019, con cui si invitava questo Ente ad attivarsi al fine di reperire idoneo alloggio nel territorio di Maltignano, tenuto conto dell'imminenza della conclusione di procedura di sfratto del predetto nucleo familiare dei Signori [REDACTED]

Preso atto che nella predetta relazione si evince una situazione di gravissimo disagio socio – economico e dunque un fortissimo stato di bisogno del predetto nucleo familiare, associato alla impossibilità di reperire, nell'immediato, un alloggio anche con la mediazione dell'amministrazione comunale;

Evidenziato che in data 01.03.2019 è prevista l'esecuzione della succitata ordinanza di convalida di sfratto;

Atteso che si rende indispensabile e urgente provvedere al temporaneo ricovero della famiglia sfrattata e priva di abitazione con due figli minori in tenera età, tenuto altresì conto del fatto che a causa del sisma 2016 la disponibilità di alloggi privati agibili e disponibili sul mercato della zona per locazioni ed affitti è da considerarsi di fatto inesistente;

Evidenziato che la vicenda in questione nel suo manifestarsi in modo eccezionale ed imprevedibile, necessita di essere fronteggiata immediatamente al fine di preservare il nucleo familiare in oggetto, con particolare riferimento ai minori che vi fanno parte, da situazioni di pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica, rispetto al quale i mezzi giuridici ordinari appaiono inadeguati al momento ad eliminarli;

Vista la nota dell'ERAP Marche del 19.02.2019, (prot. com. n. 1468 di pari data), con cui si comunica a questo Ente la disponibilità di alloggio di edilizia residenziale pubblica c.d. "di risulta" sito in Maltignano, Piazza Mercato n. 1 piano 2, Interno 4, di mq. N. 62,17;

Dato atto:

che la graduatoria definitiva per la formazione degli aspiranti assegnatari ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, approvata in data 18.12.2015, è al momento esaurita in quanto priva di richiedenti;

che è in corso di predisposizione da parte degli Uffici comunali un nuovo bando di concorso per la formazione della graduatoria di aspiranti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

Ritenuto pertanto urgente e necessario assegnare in via provvisoria il predetto alloggio di ERP attualmente non occupato;

Precisato inoltre che l' art. 20 quinquies della L.R. n. 36/2005 e ss. mm. ed i, recita al comma 2, lett.g) quanto segue:

- omissis-

g) le eventuali riserve annuali di alloggi da assegnare a categorie speciali, per far fronte a situazioni di particolare criticità. La riserva non può comunque superare il 25 per cento degli alloggi disponibili. Qualora la riserva comporti la sola sistemazione provvisoria non eccedente due anni, non è necessaria la sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti dall'articolo 20 quater;

- omissis-

Considerato che non è necessaria, data l'urgenza di provvedere, desumibile dalla sopra citata relazione, la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7, l. 241/1990;

Considerato che il "DIRITTO ALL'ABITAZIONE" va annoverato tra i "beni primari collegati alla personalità" che meritano di essere annoverati tra i diritti fondamentali della persona (tutelati dall'art. 2 della Costituzione);

Visto altresì l'art. 1 della Legge 328/2000 " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che all'art. 1 stabilisce : "La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione";

Visti gli art. 50 comma 5 e 54 comma 4 del d.lgs. 267/2000;

Vista l' art. 20 quaterdecies comma 3 bis della L.R. n. 36/2005 e ss. Mm. ed ii;

Visto il vigente Statuto Comunale;

ASSEGNA

Per quanto motivato in premessa, **previa requisizione con effetto immediato, in via provvisoria per mesi 6 (sei)** alla Sig. ra [REDACTED], nata a [REDACTED] come sopra generalizzata, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica posto nel fabbricato sito in Maltignano, Piazza Mercato n. 1, piano 2, Interno 4, di mq. N. 62,17, contraddistinto al catasto urbano al n. foglio n. 6, particella n. 61, subalterno n.11.

AVVERTE

- che nelle more del suddetto periodo di assegnazione provvisoria, l'assegnatario, anche con il supporto del Comune di Maltignano, deve provvedere alla individuazione di alloggio adeguato disponibile ad accogliere il suo nucleo familiare;
- che l'assegnatario è tenuto al versamento dei canoni di locazione all'ERAP di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 20 quaterdecies comma 3 bis della L.R. n. 36/2005 nonché al pagamento regolare delle utenze e dei costi di gestione dell'alloggio assegnato, nessuno escluso.
- che l'assegnatario è tenuto al rispetto delle norme d'uso dell'alloggio e delle parti comuni e sarà ritenuto responsabile, previa formale contestazione dell'addebito, di tutti i danni

eventualmente prodotti, con obbligo di rimborso delle spese per il ripristino dei beni danneggiati.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga notificato all'assegnatario provvisorio Sig. ra [REDACTED], comunicato all'E.R.A.P. Marche, presidio di Ascoli Piceno, alla Prefettura di Ascoli Piceno, ed ai Servizi Sociali del Comune di Maltignano.

La presente ordinanza dovrà essere pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Maltignano e notificata agli interessati a cura dell'ufficio notifiche del Comune di Maltignano.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Ascoli Piceno entro 30 giorni o ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro il termine di 60 giorni dalla notificazione.



IL SINDACO
Dott. Armando Falcioni

